

Precisazioni in materia di subappalto

- 1) Il Decreto Sblocca Cantieri, come convertito dalla L.n. 55/2019, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, il subappalto non debba essere superiore al 40 per cento del valore complessivo dell'appalto, pertanto l'indicazione contenuta nell'art. 9 del Disciplinare di gara del limite del 30% è un refuso.
- 2) Fino al 31 dicembre 2020 sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione della terna dei subappaltatori in caso di concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.